



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 72 del 05/03/2020

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE E DIFESA LEGALE NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RG N. 1219/2020 E VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT A) DEL TUEL (CIG Z002C51BD4)

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARAN BARBARA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE E DIFESA LEGALE NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RG N. 1219/2020 E VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT A) DEL TUEL (CIG Z002C51BD4)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 25 del 28.03.2019 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2023;
- con Deliberazione di C.C. n. 26 del 28.03.2019 veniva approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2019-2021;
-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.37 del 06/04/2019 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Bilancio per Centri di Costo per gli esercizi 2019/2021;

Visto l'art. 163, D.lgs. n. 267/2000-TUEL, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria"*;

Richiamato il D.M. Interno 13 dicembre 2019 (in G.U. 17/12/2019, n. 295), il quale ha provveduto, nel rispetto del sopracitato art. 163, comma 3, TUEL, al differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e il successivo D.M. 28 febbraio 2020 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del medesimo art. 163 TUEL, che recita: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 non è stato ancora deliberato e che, essendo stata adottata una norma di legge che differisce il termine per l'approvazione dei bilanci al 30 aprile 2020, nel corso della gestione deve applicarsi il combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 TUEL, relativo all'esercizio provvisorio;

Preso atto che la spesa in parola, per sua natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che la stessa non può essere posticipata stante la necessità di tutelare e difendere le ragioni del Comune;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Prelievo dal fondo di riserva per spese legali" con la quale si è provveduto ad impinguare il capitolo 1030572400 "Incarichi per liti, arbitraggi urbanistica”;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2020 di nomina di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente a tutto il 30/06/2020;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che:

- la Società WIND Tre S.p.A., con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, 5 (P.IVA 02517580920) ha promosso Appello cautelare R.G. 1219/2020 avanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Serramazzoni per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza cautelare n. 266 del 19/12/2019 con la quale la Seconda Sezione del TAR per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna ha respinto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente nel Ricorso n. 915/ 2019 promosso dall'istante contro il Comune di Serramazzoni, appello notificato in data 06/02/2020 – pec prot. n. 2012 (ai sensi dell'art. 3 bis della L 21/1/1994, n. 53) e a mezzo di servizio postale in data 11/02/2020 con prot. 2258;

- che il sindaco con decreto n. 04 del 03/03/2020, tenuto conto degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 06/02/2020 e del proprio precedente decreto n. 3 dell'11/02/2020, ha disposto:

- di costituirsi nell'Appello cautelare promosso dalla Soc. Wind Tre SpA innanzi al Consiglio di Stato, sopra meglio descritto;
- di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la scelta del legale cui affidare le ragioni del Comune di Serramazzoni e l'adozione di tutti i derivanti provvedimenti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale non è dotata di Avvocatura interna e che pertanto occorre di volta in volta rivolgersi ad un avvocato del libero foro;

Visto l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente:

“Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.”

Richiamate le Linee guida ANAC n. 12, relative all' Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- *l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).*
- *L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune*
- *In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.*

...

- *L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, in caso di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi del giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima material'affidamento al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico (punto 3.1.4.1 delle linee): in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici;*

Richiamate:

- la Deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 144 dell'11/12/2018, che ricorda come:
-“... a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”)..... in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità....”

- la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

Dato atto, inoltre, che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- che in base all'articolo 1, comma 130, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della L. n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 1652001 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che l'appello in parola:

- è giudizio consequenziale all'Ordinanza cautelare adottata dal TAR di Bologna nell'instaurato ricorso n. 915/2019 nel quale l'Amministrazione comunale, convenuta, ha affidato la propria difesa legale all'Avv. Federico GUALANDI, dello Studio Gualandi & Minotti Avvocati di Bologna, giusta propria determinazione n. 56/2020;

Verificato che l'oggetto del presente atto:

- si configura come conferimento ad hoc, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17:
- rientra nella casistica precisata nel riportato *punto 3.1.4.1 delle linee guida ANAC* ove l'affidamento diretto è previsto nei casi di consequenzialità degli incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

Ritenuto quindi opportuno per garantire la consequenzialità richiedendo all'Avvocato Federico GUALANDI, dello Studio Gualandi & Minotti Avvocati di Bologna, un preventivo per l'affidamento dell'incarico in parola, in quanto la sua individuazione risponde ai principi di efficienza ed efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Visto il preventivo prodotto dal predetto Avvocato, nostro protocollo n. 3512/2020, redatto in base ai parametri previsti dalla corrispondente Tabella 22 del DM 55/2014 e successive modifiche, con il quale il professionista si è reso disponibile ad assumere la difesa dell'Ente nell'appello ricorso di che trattasi a fronte di un corrispettivo di Euro 2.500,00, oltre al 15% per rimborso spese, alla CPCA 4% ed IVA 22%, per complessivi Euro 3.647,80;

Rilevato che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:

- a) dal punto di vista economico essendo in linea con quanto previsto dal D.M. 55/2014 e s.mm.ii.;

b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste per l'assistenza di che trattasi;

Reso noto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del professionista in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- agli atti è presente la documentazione relativa alla regolarità contributiva del legale e dello Studio;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Precisato inoltre che all'affidamento è stato attribuito il CIG **Z002C51BD4**

Ritenuto pertanto:

- di aggiudicare all'Avv. Federico GUALANDI del Foro di Bologna, dello Studio Gualandi&Minotti Avvocati di Bologna (C.F. GLNFRC64R25A944H) il servizio di patrocinio legale nell'appello cautelare al Consiglio di Stato Rg n 1219/2020 come sopra notificato all'Ente; - di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa nell'importo onnicomprensivo di euro 3.647,80 (tremilaseicentoquarantasette/80) sulla base del preventivo inoltrato;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- l'impegno di spesa in oggetto non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi che trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nei quali non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, e nemmeno la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale della stessa (cfr. Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005; del. CdC – Sez. Re. Emilia Romagna n. 18/2011/PAR);
- il presente provvedimento, per le motivazioni suddette, si ritiene non rientri fra gli atti soggetti a controllo da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in relazione al dettato normativo di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (L. Finanziaria per il 2006) nonché alle argomentazioni contenute negli atti di indirizzo emanati dalle competenti Sezioni della Corte dei Conti;
- della presente determinazione d'impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

Visto:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e il *“Codice di Comportamento dei dipendenti”* del Comune di Serramazzoni adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014;
- il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, finalizzato a verificare annualmente la spesa derivante dagli incarichi legali; ed evitare che l’ente si trovi sguarnito in esito al mutamento delle situazioni connesse al contenzioso;

Accertato che:

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l’obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2020;

Preso atto che per errore materiale il servizio ha richiesto un prelevamento dal fondo di riserva di importo inferiore a quanto risultante dal preventivo prot. n. 3512/2020, pervenuto in data 04/03/2020, e che pertanto si rende necessario effettuare una variazione tra macroaggregati ai sensi dell’art. 175 ; comma 5-quater, del TUEL;

Richiamato l’art. 175, comma 5-quater, del TUEL, che disciplina:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente;
- e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, assegnandone la competenza, in assenza di specifica disciplina regolamentare, al Responsabile del Servizio Finanziario

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2020, le seguenti variazioni compensative degli stanziamenti di spesa all'interno dei medesimi missione, programma, titolo e macroaggregato, e in particolare:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to 2020	Variazione	Assestamento 2020	Motivazione
08 ASSETTO DEL TERRITORI O ED EDILIZIA ABITATIVA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 SPESE COR- RENTI	103 ACQUIS TO DI BENI E SERVIZI	1030572000/0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	2.670,00	-575,00	2.095,00	Minor fabbisogno
08 ASSETTO DEL TERRITORI O ED EDILIZIA ABITATIVA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 SPESE COR- RENTI	103 ACQUIS TO DI BENI E SERVIZI	1030572400/0	INCARICHI PER LITI, ARBITRAGGI URBANISTICA	8.910,00	+575,00	9.485,00	Maggior fabbisogno

Verificato che la predetta modifica non varia gli stanziamenti per macroaggregato di spesa all'interno delle previsioni dell'esercizio 2020;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- il DM 10/03/2014 n. 55;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario limitatamente alla variazione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione che si intende operare ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. A) del TUEL;

Vista l'attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e approvato:

- 1) Di disporre la variazione, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del TUEL, degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2020, come da prospetto sotto indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to 2020	Variazione	Assestamento 2020	Motivazione
08 ASSETTO DEL TERRITORI O ED EDILIZIA ABITATIVA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 SPESE COR- RENTI	103 ACQUIS TO DI BENI E SERVIZI	1030572000/0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	2.670,00	-575,00	2.095,00	Minor fabbisogno
08 ASSETTO DEL TERRITORI O ED EDILIZIA ABITATIVA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 SPESE COR- RENTI	103 ACQUIS TO DI BENI E SERVIZI	1030572400/0	INCARICHI PER LITI,ARBITRAGGI URBANISTICA	8.910,00	+575,00	9.485,00	Maggior fabbisogno

- 2) Di dare atto che le variazioni e le modifiche apportate con l'adozione della presente determinazione non alterano gli equilibri e non modificano l'ammontare degli stanziamenti complessivi del bilancio di previsione 2019/2021.
- 3) di dare esecuzione al decreto sindacale n. 4 del 03/03/2020;
- 4) di affidare, per quanto riportato in premessa, l'incarico di rappresentanza legale nell'appello cautelare al Consiglio di Stato Rg n. 1219/2020 promosso da WIND TRE SpA. all'Avvocato Federico GUALANDI del Foro di Bologna (C.F. GLNFRC64R25A944H), dello Studio Gualandi&Minotti Avvocati di Bologna (P.I. 03770461204) per un importo complessivo di euro 3.647,80 (tremilaseicentoquarantasette/80) comprensivo di spese generali, cassa previdenziale, IVA di legge, giusto preventivo agli atti;
- 5) di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 3.647,80 con imputazione sul Cap. n. 1030572400/00 ad oggetto "Incarichi per liti e arbitraggi – Urbanistica" del bilancio 2020 in corso di elaborazione, all'uopo implementato con deliberazione di G.C. n. 20 del 22/02/2020 (CIG **Z002C51BD4**);
- 6) di dare atto che:
- in relazione al conferimento dell'incarico in parola è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamento di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;
- 7) di dare atto, inoltre, che:
- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2020

- il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l'ente chieda "al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni" (Pareri n. 110/2015 e 111/2015 Corte dei Conti Sezione della Campagna; Parere n. 20/2015 Corte dei Conti Sezione della Basilicata);

- l'Amministrazione provvederà in tal senso, nelle dovute tempistiche, allo scopo di rispettare la evidente finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito in esito al mutamento delle situazioni connessa al contenzioso, in maniera da poter tempestivamente rispettare il previsto procedimento per la corretta effettuazione di spese;

- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

8) di dare atto, altresì, che:

- attraverso la documentazione fornita dal professionista in parola è stato attestato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la relativa regolarità contributiva;

- in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 60/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

9) di dare atto, infine, che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lvo del 18/08/2000 n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Barbara MARAN